

# Le nuove norme non sbarrano la porta alla valutazione discrezionale del giudice

## I nodi giuridici

Obiettivo del governo è l'applicazione uniforme delle procedure di rimpatrio

Giovanni Negri

Una lista flessibile, aggiornata ogni anno, che identifica i Paesi sicuri rispetto ai quali rendere praticabili le procedure di rimpatrio, garantendo un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Questo l'obiettivo del decreto legge approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri. Per il ministro della Giustizia Carlo Nordio l'inserimento dei Paesi in una norma primaria renderà impossibile alla magistratura disapplicare il provvedimento, «al massimo potrà procedere a un rinvio alla Corte costituzionale se individuerà profili di criticità». Insomma, secondo il Governo, non potrà più ripetersi quanto avvenuto venerdì quando la sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento di 12 migranti nel cpr predisposto in Albania.

I giudici avevano così applicato la disciplina comunitaria nella lettura

cristallizzata in una recentissima sentenza della Corte Ue del 4 ottobre. La Corte ha stabilito che, per attribuire la definizione di Paese sicuro, con la conseguenza di rendere possibile l'applicazione di una procedura semplificata di decisione sulla protezione internazionale e di rapido rimpatrio, occorre che il Paese di provenienza dei migranti non risulti attuare persecuzioni e violazioni dei diritti umani, neppure in singole porzioni del proprio territorio nazionale oppure nei confronti di limitate categorie di persone.

A non potersi più considerare sicuri secondo le categorie del diritto comunitario nell'interpretazione degli eurogiudici sono, per esempio, la Tunisia, che punisce con il carcere i rapporti omosessuali, il Bangladesh, che perseguita le minoranze etniche e religiose, o l'Egitto, che perseguita anche gli oppositori politici, i dissidenti e perfino i difensori dei diritti umani.

Del resto non sono stati i giudici ad affermare forme di persecuzione in quei Paesi, ma è tutto scritto in schede redatte dal ministero degli Affari esteri, proprio per dare applicazione alla normativa sul trattamento dei richiedenti asilo, dopo documentate istruttorie.

Per la Corte però il giudice nazionale chiamato a verificare la legittimità di una decisione amministra-

tiva in materia di protezione internazionale deve potere rilevare d'ufficio, nell'ambito di un esame completo, la violazione delle norme del diritto dell'Unione sui di Paesi di origine sicuri. Ed è proprio questo il punto che potrebbe disattendere le aspettative del Governo, perché la possibilità di una valutazione d'ufficio da parte dell'autorità giudiziaria, passaggio ripetuto nei provvedimenti del tribunale di Roma di venerdì, apre a una valutazione caso per caso, Paese per Paese, anche in contrasto con quanto affermato dallo Stato membro. Ad affermarlo, per una volta non in polemica con la magistratura, sono stati da ultimo gli avvocati penalisti in una nota delle Camere penali, oltre che docenti di diritto dell'immigrazione.

Dal decreto sembra (per ora) essere stato invece escluso un nuovo intervento sul sistema delle impugnazioni dei provvedimenti delle commissioni amministrative: è stato del resto lo stesso Governo ad avere reintrodotta nel decreto flussi di poche settimane fa il grado d'appello, cancellato nel 2017, aprendo la strada al default delle Corti d'appello e al mancato rispetto degli obiettivi Pnrr sulla giustizia civile come sottolineato da una lettera a Nordio sottoscritta da tutti i presidenti di Corte d'appello del Paese.



**Escluso per il momento un intervento sull'impugnazione delle decisioni delle commissioni**